

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBONI, MORA, ZUECH

Presentata il 6 ottobre 1983

Modifica dell'articolo 79 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « codice della strada » (testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) indica nell'articolo 79, così come modificato dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i limiti di età per la guida delle varie categorie di veicoli e prescrive il compimento del 18° anno di età per la guida delle macchine agricole, così come individuate dall'articolo 29, ed alla cui circolazione su strada è dedicato il capo V del titolo V (veicoli a motore) dello stesso codice.

Tale previsione confligge con la realtà agricola del nostro Paese ed in special modo con quella dei piccoli imprenditori.

L'esigenza di una adeguata meccanizzazione, infatti, che è un dato imprescindibile dell'organizzazione aziendale moder-

na, trova un forte ostacolo in fase applicativa, in quanto i giovani agricoltori, che, come è noto, vengono avviati presto al lavoro, non possono essere di valido aiuto fino al compimento del 18° anno né, per altro verso, le aziende possono proficuamente utilizzare, in un contesto generale che si presenta caratterizzato da una forte disoccupazione giovanile, le forze disponibili sul mercato.

Va sottolineato inoltre che anche per l'utilizzo delle macchine agricole in ambito interaziendale da parte di minori degli anni 18 si incontrano insormontabili ostacoli derivanti dal problema assicurativo nonché dal vigente sistema sanzionatorio previsto dal codice della strada.

Si ritiene pertanto, pur nella consapevolezza che il problema coinvolge la più ampia riforma delle norme sulla circola-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione stradale, di intervenire in questo specifico ambito, in quanto la regolamentazione dei conducenti, una delle tre componenti fondamentali della circolazione stradale assieme al veicolo ed alla strada, è senz'altro la più immediata e tempestiva in quanto consente di raggiungere in tempi brevi e con costi irrisori degli ottimi risultati specialmente quando problemi economici, sociali e quindi politici urgono, come nel caso specifico.

L'abbassamento del limite dell'età va senz'altro accolto in quanto le qualità psicofisiche richieste dalla guida sono certamente presenti al 16° anno di età. Va sottolineato inoltre che non esiste una rigo-

rosa correlazione fra età ed attitudine alla guida, dipendendo essa in parte anche dall'ambiente sociale e formativo in cui vive l'individuo nonché dall'istruzione ed educazione stradale raggiunte.

Si intende così offrire un valido strumento di specializzazione, e quindi di qualificazione del lavoro, a giovani che hanno terminato da poco la scuola dell'obbligo, legato all'indubbio vantaggio derivante dall'approfondimento culturale che accompagna la preparazione dell'esame per il conseguimento della patente.

Si auspica pertanto la sollecita discussione ed approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 centimetri cubi e non superiore a 350 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 cavalli/tonnellata, purché non sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; carrelli, macchine operatrici; ».